

Assicurazione di responsabilità civile per il management di Società e per la Società stessa

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO D&O

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO D&O" è un'assicurazione che tutela il patrimonio di amministratori, sindaci, dirigenti e soggetti in posizione apicale di una società o delle società di un gruppo, nonché del patrimonio delle società stesse, coprendo il rischio di responsabilità civile derivante dalla commissione di atti illeciti nell'esercizio dei loro incarichi, anche con colpa grave.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone della copertura principale e sempre operante:

- ✓ **Responsabilità Civile del Management (sempre operante):** puoi tutelare le persone fisiche (D&O) e la Società, nel caso in cui ha manlevato tali persone fisiche, per danni involontariamente causati a terzi derivanti da atti illeciti commessi nello svolgimento dei loro incarichi nella Società o per costi sostenuti in determinate ipotesi.

Alla copertura obbligatoria Responsabilità Civile del Management si possono abbinare, con il pagamento di un premio aggiuntivo, una o più delle seguenti coperture:

- **Responsabilità Civile della società (opzionale):** puoi tutelare la Società dalla perdita conseguente a un sinistro per danni involontariamente causati a terzi in determinate ipotesi di atti illeciti commessi.
- **Responsabilità Civile della società per sinistri di lavoro (opzionale):** puoi tutelare la società dalla perdita conseguente a un sinistro per determinati danni involontariamente causati ai dipendenti da alcune violazioni relative al rapporto di lavoro.
- **Responsabilità Civile della società per sinistri relativi a titoli (opzionale):** puoi tutelare la società dalla perdita conseguente a un sinistro per danni involontariamente causati a terzi derivanti da richieste di risarcimento relative a titoli della Società medesima.

Tutte le garanzie elencate sopra sono prestate nella forma "claims made".

- **Infedeltà del dipendente (opzionale):** puoi tutelare la società per perdite finanziarie conseguenti a infedeltà del dipendente. La garanzia Infedeltà del dipendente è prestata nella forma "loss discovery".

L'assicurazione copre le circostanze:

- di cui vieni (in quanto Assicurato) a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di garanzia postuma (se concesso);
- che il Contraente denuncia a REVO durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di garanzia postuma (se concesso); e
- relative a un atto dannoso commesso, o che si presume sia stato commesso, durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

Personalizzazioni del rischio:

È possibile acquistare, con il pagamento di un premio aggiuntivo, una o più delle garanzie aggiuntive riportate nel DIP A.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

× Rischi esclusi da tutte le coperture

Non sono coperti i danni che sono causati o che riguardano:

- Condotte dolose;
- Controversie precedenti e circostanze note o denunciare su diverse assicurazioni;
- Lesioni fisiche e danni ai beni;
- Sanzioni multe e ammende;
- Trustee;
- Inquinamento;
- Strumenti finanziari;
- Servizi professionali;
- Responsabilità Amministrativa e amministrativo-contabile;
- Remunerazioni di lavoro;
- Radiazioni;
- Atti di guerra o invasione.

Tutto ciò che non è assicurabile ai sensi della legge della giurisdizione nella quale il sinistro o l'indagine sono stati avviati.

× Rischi esclusi dalla Responsabilità Civile della Società:

- Contratti;
- Proprietà intellettuale;
- Pratiche commerciali scorrette.

Rispetto ai rischi esclusi da tutte le coperture, di seguito le principali modifiche per:

- Lesioni fisiche e danni ai beni: l'esclusione non si applica alle estensioni di garanzia "Spese relative a o un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro)" e "Spese per lesioni fisiche e danni ai beni";
- Inquinamento: l'esclusione non si applica all'estensione di garanzia "Spese della Società per inquinamento".

× Responsabilità Civile della Società per sinistri di lavoro:

- Diritti sindacali;
- Licenziamenti collettivi e mobilità;
- Seminari e programmi aziendali.

× Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli:

- Rischio cyber.

Con specifico riferimento ai seguenti rischi esclusi previsti per le garanzie della Copertura Responsabilità civile del Management:

- Strumenti finanziari - le esclusioni di cui alle lettere g.2) e g.3) non si applicano alla Società in caso di acquisto della Copertura Responsabilità civile della Società relativa a titoli.

× Infedeltà del dipendente:

- qualsiasi perdita indiretta o consequenziale di qualsiasi natura che risulta da una perdita finanziaria da infedeltà.

Maggiori dettagli e ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Copertura Responsabilità Civile del Management opera per i sinistri che si verificano e le indagini avviate in qualsiasi giurisdizione (Mondo intero).
- ✓ Le Coperture Responsabilità Civile della Società e Responsabilità Civile della Società per sinistri di lavoro opera per i sinistri che si verificano nell' Unione Europea.
- ✓ La Copertura Responsabilità Civile della Società per sinistri relativi a titoli opera per i sinistri che si verificano in qualsiasi giurisdizione (Mondo intero)
- ✓ La Copertura Infedeltà del dipendente opera per i sinistri che si verificano nell' Unione Europea.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro o indagine, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza ed è attiva dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Puoi scegliere di stipulare l'assicurazione con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo. In caso di acquisto della Copertura Responsabilità Civile della Società per sinistri relativi a titoli, l'assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza con tacito rinnovo, puoi disdire l'assicurazione con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

Assicurazione di responsabilità civile per il management di Società e per la Società stessa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO D&O

Data di aggiornamento: 01/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, in relazione alla garanzia:

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MANAGEMENT**, la copertura vale anche per:

- Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione); - Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione; - Società partecipate; - Tasse e contributi previdenziali; - Spese di emergenza; - Spese della Persona assicurata per inquinamento; - Spese di tutela della reputazione; - Spese di gestione di una situazione di crisi con un'autorità amministrativa; - Spese connesse a un colloquio formale per insolvenza; - Spese di presenza in udienza e compensi in relazione a un'intimazione; - Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro); - Spese per cauzioni; - Spese per servizi essenziali in caso di privazione di beni; - Spese di opposizione in sede cautelare o d'urgenza; - Spese di estradizione; - Spese di consulenza psicologica; - Spese di gestione della indagine interna (internal investigation); - Periodo di garanzia postuma (automatico in caso di mancato rinnovo); - Periodo di garanzia postuma per persone assicurate cessate (automatico in caso di mancato rinnovo)

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ - OPZIONALE**, la copertura vale anche per:

- Spese di emergenza; - Spese di tutela della reputazione; - Spese della Società per inquinamento; - Spese relative a un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro); - Spese per lesioni fisiche e danni ai beni

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI DI LAVORO - OPZIONALE**, la copertura vale anche per:

- Azioni in caso di demansionamento e licenziamento; - Spese di emergenza; - Spese di tutela della reputazione; - Spese di consulenza legale preliminare.

✓ **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI RELATIVI A TITOLI - OPZIONALE**, la copertura vale anche per:

- Spese di emergenza; - Spese per l'azione sociale di responsabilità del socio; - Spese di difesa in materia di legislazione internazionale sui titoli

✓ **COPERTURA INFEDeltà DEL DIPENDENTE - OPZIONALE**

Per maggiori dettagli si rimanda alle "Estensioni di garanzia" delle rispettive coperture delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione) – valida per tutte le coperture	Se durante il periodo di assicurazione la società acquisisce o costituisce una nuova società che non rispetta i requisiti dall'estensione di garanzia "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)", REVO può valutare e proporre al Contraente condizioni e importo del premio da pagare per estendere l'assicurazione a tale nuova Società controllata.
Società a partecipazione pubblica (RAAC) – solo per le Persone assicurate in relazione alla Copertura Responsabilità civile del Management	In caso di Società a partecipazione pubblica, REVO rimborsa la Persona assicurata, che ne ha fatto esplicita richiesta, per la perdita sopportata in conseguenza dell'accertamento, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, di una sua responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per un atto dannoso commesso in modo involontario nell'ambito del suo incarico nella società. La garanzia aggiuntiva prevede il pagamento di un premio pro capite a carico della Persona assicurata che paga direttamente a REVO, tramite l'Intermediario che distribuisce la polizza. La società non ha alcun onere nel pagamento del premio. REVO emette apposite appendici per le Persone assicurate aderenti per ciascun periodo di assicurazione, senza applicazione del tacito rinnovo.
Estensioni temporali - valide per tutte le coperture	
Periodo di garanzia postuma esteso (opzionale in caso di mancato rinnovo)	Se alla scadenza del periodo di assicurazione, il Contraente non rinnova l'assicurazione per l'annualità successiva, può richiedere a REVO un periodo di garanzia postuma esteso, che sostituisce il periodo di garanzia postuma automatico di 60 giorni e ha effetto dalla data di scadenza del periodo di assicurazione con una durata massima di 6 anni. Il Contraente deve inviare la richiesta all'Intermediario che ha distribuito la polizza o a REVO, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione. Il periodo di garanzia postuma esteso non può essere concesso se il Contraente è coinvolto in una trasformazione societaria.
Periodo di RUN-OFF (opzionale in caso di trasformazione societaria)	Il Contraente può chiedere a REVO la concessione di un periodo di RUN-OFF, entro 30 giorni dalla data di efficacia della trasformazione societaria. L'assicurazione si estende ai sinistri contro la Persona assicurata e alle indagini avanzate o avviate per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e per una durata massima di 5 anni. Gli atti dannosi devono essere stati commessi prima della data di efficacia della trasformazione societaria.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni ✗ RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MANAGEMENT. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI DI LAVORO. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI RELATIVI A TITOLI, INFEDELTÀ DEL DIPENDENTE. Non sono coperti i danni derivanti da: • Condotte dolose: qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un Assicurato senza averne diritto; qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un Assicurato; • reato commesso da un Assicurato • Controversie precedenti e circostanze note o denunciate su diverse assicurazioni: qualsiasi vertenza o altro procedimento iniziato o avviato prima della data di decorrenza dell'assicurazione; • una circostanza già conosciuta da una società, una società partecipata o una Persona assicurata prima della data di decorrenza dell'assicurazione; • un atto dannoso o una serie di atti dannosi connessi a cui si riferisce un sinistro contro la Persona assicurata, un'indagine o una circostanza già denunciati a REVO o ad altri assicuratori in base a polizze scadute o in vigore alla data o prima della data di decorrenza della presente assicurazione • Lesioni fisiche e danni ai beni: qualsiasi lesione fisica, malattia, sofferenza emotiva, morte di una persona, danneggiamento, deterioramento o distruzione di un bene materiale • Sanzioni, multe e ammende: qualsiasi somma dovuta per imposte e tasse, sanzioni, multe e ammende di ogni genere • Trustee: qualsiasi effettiva o presunta violazione di obblighi imposti da qualunque legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di benefit per i dipendenti. • Inquinamento: qualsiasi disposizione o richiesta di • verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, neutralizzazione o valutazione degli effetti di sostanze inquinanti • riportare beni o risorse al loro stato originale • Strumenti finanziari: la preparazione e l'emissione di prospetti informativi o qualsiasi dichiarazione, informazione, notizia o dato in esso contenuto; un collocamento privato o un'offerta pubblica di titoli effettuati durante il periodo di assicurazione; • qualsiasi violazione, reale o presunta, di leggi o regolamenti applicabili a società aventi titoli di debito o di capitale quotati o negoziati in mercati mobiliari • Servizi professionali: qualsiasi somma da pagare per la prestazione o mancata prestazione di servizi o di consulenza a clienti acquirenti dell'Assicurato • Remunerazioni di lavoro: emolumenti, retribuzioni, compensi connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto o trattamenti di fine mandato, e ogni altra remunerazione o obbligazione o contribuzione di natura fiscale o previdenziale, dovuto in base a rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione autonoma o a progetto • Radiazioni: • radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari; • sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari • Atti di guerra o invasioni: atti di guerra, invasione, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e non, atti terroristici. ✗ Per la copertura RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ valgono inoltre le seguenti esclusioni: • Contratti: violazioni di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui la società sarebbe stata comunque responsabile della perdita • Proprietà intellettuale: reali o presunte appropriazioni indebite, contraffazioni o violazioni di qualsiasi diritto d'autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, segreti commerciali, titolo o altri diritti di proprietà o di licenza o di proprietà intellettuale di qualsiasi prodotto, tecnologie o servizio • Pratiche commerciali scorrette: reali o presunte violazioni di qualsiasi legge, in relazione a pratiche commerciali sleali, antitrust, concorrenza tra le imprese o interferenza illecita in un altro lavoro o in un rapporto contrattuale. ✗ Per la copertura RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI DI LAVORO valgono inoltre le seguenti esclusioni: • Diritti sindacali: effettive o asserite violazioni delle responsabilità, obblighi e doveri previsti da qualsiasi norma, anche di matrice giurisprudenziale, in materia di diritti sindacali od altre attività collettive, o l'applicazione dei contratti collettivi • Licenziamenti collettivi e mobilità: licenziamenti collettivi o mobilità secondo quanto previsto da qualsiasi norma federale, regionale, nazionale o internazionale o da un orientamento giurisprudenziale, in materia • Seminari e programmi aziendali: responsabilità o costi relativi a seminari, politiche o programmi aziendali con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connessi a un sinistro di lavoro contro la Società o i costi di reintegrazione di un dipendente.

	✗ Per la copertura RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ PER SINISTRI RELATIVI A TITOLI valgono inoltre le seguenti esclusioni: • Rischio cyber: o accesso a, modifica o danneggiamento non autorizzato o illegale di qualunque computer, programma per computer, rete di computer o database su computer, compresi, a titolo esemplificativo, l'infezione di qualunque dei precedenti attraverso la trasmissione di virus, malware, spyware o qualunque altro codice per computer, fraudolento o non autorizzato; o attacco denial of service o ritardo, interruzione, blocco o guasto di qualunque computer o rete, servizio, hardware o software di comunicazione; o accesso, comunicazione, modifica, furto, raccolta, salvataggio, uso, diffusione o perdita non autorizzati o illegali di qualunque informazione aziendale riservata o di proprietà o di informazioni di identificazione personale; o o la politica sulla privacy di una Società; o violazione di qualunque legge, regolamento o normativa sulla privacy o sulla sicurezza dei dati. ✗ Per la copertura INFEDELTÀ DEL DIPENDENTE valgono inoltre le seguenti esclusioni: • Perdite finanziarie da infedeltà note prima del periodo di assicurazione o manifestatesi successivamente alla scadenza del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione se concesso; • perdite finanziarie da infedeltà riconducibili a infedeltà del dipendente posta in essere in collusione con una Persona assicurata o con qualsiasi socio che detenga direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale sociale della società.
--	---

	Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.	

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a Società di Capitali (Spa, Sapa, Srl, Srls), Società Cooperative, Società Sportive di professionisti, Consorzi, Associazioni / Onlus, Fondazioni, che necessitano di una copertura dei rischi che minacciano il patrimonio personale del management, quindi della Società stessa.	

	Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 23,44%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
--	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25%.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori. indicati nella Tabella, consultabile sul sito della Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non è necessaria alcuna comunicazione in merito da parte tua.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non ci sono effetti dell'oblio oncologico per REVO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO D&O

**Assicurazione di responsabilità civile
per il management di Società e per la Società stessa**

Condizioni di assicurazione

Edizione 02.2026

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Gentile Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO D&O che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.

Ti informiamo che REVO ha adottato una politica neutra rispetto al genere. L'uso del maschile è da intendersi come "maschile non marcato" ed è impiegato esclusivamente per ragioni di uniformità e fluidità del linguaggio. Non implica in alcun modo una connotazione di genere.



Finalità del prodotto

REVO D&O protegge il patrimonio di amministratori, sindaci, dirigenti e soggetti in posizione apicale di una società o delle società di un gruppo, nonché il patrimonio delle società stesse, dal rischio di determinate ipotesi di responsabilità civile derivante dalla commissione di atti illeciti nell'esercizio dei loro incarichi, anche con colpa grave.



Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - o Cosa è assicurato
 - o Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - o Come posso personalizzare la copertura
 - o Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**, suddivise in
 - o Norme valide per tutte le coperture
 - o Norme valide per l'assicurazione
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
 - ➔ I contenuti inseriti nei box sono solo strumenti di ausilio per il lettore e hanno solo valenza illustrativa ed esplicativa, funzionale a una migliore comprensione del testo contrattuale;
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
 - ➔ Il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e può essere diverso dal significato di uso comune.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinsurance.com e ti è comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** puoi contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano
via Cesarea 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: servizio.clienti@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.insurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, puoi contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Sommario

Contatti utili	3
Glossario	5
Copertura Responsabilità civile del Management	10
Cosa è assicurato	10
Come posso personalizzare la copertura	13
Come è prestata l'assicurazione	14
Copertura Responsabilità civile della Società	16
Cosa è assicurato	16
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	17
Come è prestata l'assicurazione	18
Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro	18
Cosa è assicurato	18
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	19
Come è prestata l'assicurazione	20
Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli	20
Cosa è assicurato	20
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	21
Come è prestata l'assicurazione	21
Copertura Infedeltà del dipendente	22
Cosa è assicurato	22
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	22
Come è prestata l'assicurazione	22
Norme comuni	23
Norme valide per tutte le Coperture	23
Norme valide per l'assicurazione	24
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile del Management	27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società	27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro	27
Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli	27
Norme relative alla copertura Infedeltà del dipendente	27

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> , cioè la <i>società</i> e le <i>Persone assicurate</i> .
Assicurazione	Contratto di assicurazione stipulato dal <i>Contraente</i> con REVO. Le norme generali di definizione del contratto di assicurazione sono previste dalla legge (art. 1882 del Codice Civile).
Atto dannoso	Azioni o omissioni, effettive o presunte, posta in essere con negligenza, imprudenza e imperizia che costituiscono un inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto e qualsiasi altra condotta illecita in ipotesi posta in essere: - dalla <i>Persona assicurata</i>, con esclusivo riferimento al suo incarico presso la <i>società</i> o la <i>società partecipata</i>; - dalla <i>società</i>, con esclusivo riferimento alle garanzie previste dalle coperture <i>Responsabilità Civile della società</i>, <i>Responsabilità Civile della società per sinistri di lavoro</i> e <i>Responsabilità civile della società per sinistri relativi a titoli, se operanti</i>. La definizione di atto dannoso include anche un <i>atto dannoso sul lavoro delle Persone assicurate</i> . L' <i>assicurazione</i> include gli atti dannosi commessi con colpa grave.
Atto dannoso sul lavoro delle Persone Assicurate	Violazione, accertata o presunta, di leggi in materia di lavoro o di qualsiasi altra normativa connessa a un rapporto di lavoro effettivo o potenziale di un dipendente con la <i>società</i> .
Atto dannoso sul lavoro della società	Si intende: - licenziamenti, dimissioni o cessazioni del rapporto di lavoro illegittimi o ingiusti ai sensi di legge (incluse le dimissioni forzate); - molestie illecite sul lavoro, comprese le molestie sessuali che vengono imposte come condizione del rapporto di lavoro, che condizionano le decisioni in relazione al rapporto di lavoro, che interferiscono con il rendimento lavorativo oppure che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, offensivo all'interno della <i>società</i>; - mobbing; - violazioni di leggi in materia di discriminazione sul lavoro per motivi di etnia, colore, religione, età, sesso, nazione d'origine, disabilità, gravidanza, orientamento sessuale, preferenza sessuale, obesità, stato civile, sieropositività HIV o altro stato protetto ai sensi di qualsiasi legge vigente applicabile; - diffamazione, calunnia, dichiarazione dolosa non conforme; illegittima mancata assunzione o promozione, illegittima privazione di un'opportunità di carriera, illegittima imposizione di provvedimenti disciplinari; - violazione non intenzionale della privacy connessa a un rapporto di lavoro; <i>ritorsione</i>; commessi o tentati, o presumibilmente commessi o tentati, dalla <i>società</i> con esclusivo riferimento a un dipendente passato, presente o potenziale della <i>società</i> .
Autorità amministrativa	Autorità di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa, commissione parlamentare o agenzia con poteri giudiziari o amministrativi e un organismo di auto-regolamentazione riconosciuto come tale ai sensi della giurisdizione applicabile.
Benefit	Beneficio, pagamento, bene o servizio erogato ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione monetaria, in relazione a sistemi di incentivi o piani di previdenza, fondi pensione dedicati a infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, <i>assicurazione</i> della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.
Circostanza	Atto o fatto di cui un <i>Assicurato</i> è a conoscenza e che potrebbe dare luogo a un <i>sinistro</i> o a un' <i>indagine</i> .
Claims made	Formula assicurativa tramite cui REVO è obbligata all' <i>indennizzo</i> solo per i <i>sinistri</i> e le <i>indagini</i> presentati o avviati contro un <i>Assicurato</i> e denunciati a REVO durante il <i>periodo di assicurazione</i> o il <i>periodo di garanzia postuma</i> , se concesso, in relazione ad un <i>atto dannoso</i> o un <i>atto dannoso sul lavoro della società</i> commesso dopo la data di <i>retroattività</i> .
Contraente	Persona giuridica indicata in <i>polizza</i> che stipula l' <i>assicurazione</i> e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a REVO.
Franchigia	Importo fisso indicato in <i>polizza</i> , calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla <i>somma assicurata</i> e dedotto dall' <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Giudizio definitivo	Si intende: una formale ammissione scritta di responsabilità; o

	la decisione di un'autorità giudiziaria o arbitrale che non è stata impugnata per decorrenza del termine di impugnazione oppure che è stata impugnata, ma tale impugnazione è stata definita, abbandonata o è altrimenti cessata.
Indagine	Verifica ufficiale sulla <i>società</i> o sulla <i>Persona assicurata</i> nella sua funzione, nella quale un'autorità amministrativa richiede per iscritto la partecipazione della <i>Persona assicurata</i> o indica per iscritto tale <i>Persona assicurata</i> quale testimone. La definizione di indagine non comprende qualunque controllo, ispezione, verifica di conformità, revisione, esame, produzione di documenti o audit avente carattere routinario o frequenza regolare. Si precisa inoltre che tutte le indagini in relazione alla stessa fonte o causa originante o sottostante, indipendentemente dal fatto che coinvolgano uno o più autorità amministrative, Assicurati, eventi o ragioni legali, sono considerate un'unica indagine.
Indennizzo	Somma dovuta da REVO all'Assicurato in caso di sinistro o indagine.
Infedeltà del dipendente	Si intende: - appropriazione indebita e sottrazione illecita di valuta, valori e titoli di credito; - contraffazione, falsificazione o utilizzo non autorizzato di valuta, valori e titoli di credito e strumenti di pagamento; - trasferimento fraudolento di fondi; commessi da un dipendente che hanno provocato una perdita finanziaria da infedeltà. Il dipendente deve agire solo o in collusione con terzi e i terzi non devono essere annoverati tra gli Assicurati.
Inquinamento	Scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di una sostanza inquinante; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, o neutralizzazione di sostanze inquinanti.
Intermediario	Persona fisica o società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.  Ad esempio: agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Intimazione	Ordine giudiziale notificato a una <i>Persona assicurata</i> , in tale sua funzione, in qualità di testimone non coinvolto in un sinistro o un'indagine, con il quale si richiede a tale <i>Persona assicurata</i> di fornire informazioni o di comparire in qualità di testimone in relazione a un sinistro o un'indagine coperta dall'assicurazione.
Istituzioni finanziarie	Banca o banca d'affari o d'investimento, società finanziaria, hedge fund, compagnia di assicurazione o riassicurazione, istituto di credito ipotecario, cassa di risparmio, istituto di credito fondiario, intermediario finanziario, società di investimento mobiliare, banca di credito cooperativo, agente di cambio, fondo di investimento, società di gestione del risparmio, gestore di fondi o qualunque entità costituita principalmente con lo scopo di effettuare negoziazioni su merci, contratti derivati (quali ad es. future) o valute straniere o qualunque altra entità analoga.
Loss discovery	Formula assicurativa tramite cui REVO è obbligata all'indennizzo solo per i sinistri scoperti e denunciati durante il periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati, purché non anteriori alla data di retroattività eventualmente prevista in polizza.
Massimale	Somma che rappresenta il limite massimo di indennizzo a cui è tenuta REVO in caso di sinistro o indagine e in aggregato per periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di garanzia postuma).
Perdita	Si intende: - l'importo che un Assicurato ha l'obbligo giuridico di pagare a terzi per danni riconosciuti con una sentenza, lodo arbitrale o transazione autorizzata dalla REVO, compresi gli interessi legali; - le spese legali sostenute dalla parte danneggiata, se dovute; - le spese di difesa; - le spese di rappresentanza legale. La definizione di perdita non comprende le tasse, le imposte, i contributi previdenziali, le sanzioni di qualsiasi natura (civile, penale, amministrativa, fiscale), i danni punitivi, multipli o esemplari e tutte le altre voci non assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto. Fermo quanto sopra, esclusi i sinistri di lavoro contro la società, la definizione di perdita comprende i danni punitivi, multipli o esemplari, ove la loro risarcibilità è considerata ammissibile in base alla legge applicabile al sinistro.
Perdita finanziaria da infedeltà	Si intende il danno diretto sofferto dalla società come conseguenza di una infedeltà del dipendente. Più perdite finanziarie da infedeltà riferite o riconducibili a ripetute infedeltà del dipendente all'interno di un unico disegno criminoso sono considerate un'unica perdita finanziaria da infedeltà soggetta a un unico sottolimito e un'unica franchigia.

	Non costituisce perdita finanziaria da infedeltà il pregiudizio economico subito dalla <i>società</i> in relazione a somme di denaro corrisposte e dovute agli <i>Assicurati</i> e ai dipendenti della <i>società</i> a titolo di emolumenti, retribuzioni, compensi, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine mandato e di qualsiasi altra remunerazione, e obbligazione e contribuzione di natura fiscale e previdenziale, derivante da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione autonoma.
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Periodo di garanzia postuma	Periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> durante il quale il <i>Contraente</i> può notificare a REVO <i>sinistri, indagini o circostanze</i> che si sono manifestate per la prima volta dopo la scadenza del <i>periodo di assicurazione</i> e riferite a un <i>atto dannoso</i> o un <i>atto dannoso sul lavoro della società</i> commesso o che si presume commesso successivamente alla data di <i>retroattività</i> .
Persona assicurata	Persona fisica che ricopre, ha ricoperto o ricoprirà nella <i>società</i> il ruolo di: • membro degli organi di gestione (Consiglio di amministrazione e Consiglio di Gestione) e degli organi di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione), direttore generale eletto o nominato ai sensi di legge, dirigente; • amministratore o dirigente di fatto ("shadow director"), ai sensi della legislazione rilevante; • dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi della Legge 262/2005; • membro dell'organismo di vigilanza (o degli organi equipollenti, comunque siano definiti) ai sensi del D. Lgs. 231/2001; • liquidatore volontario; • dipendente persona fisica legata alla <i>società</i> da un contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso nello svolgimento delle sue funzioni manageriali o di supervisione, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - Risk Manager; - Data Protection Officer (RPD – responsabile della protezione dei dati) ai sensi della legislazione applicabile inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ogni sua successiva modifica e integrazione; - membro designato quale Responsabile della Sicurezza, Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione o soggetto delegato dal datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni; - revisore contabile interno, ove consentito dalla legge, solo se la persona fisica agisce per e in nome e per conto della <i>società</i> in una delle funzioni di cui sopra. Rispetto all'estensione "Società partecipate", la <i>Persona assicurata</i> include soltanto: qualsiasi persona fisica nominata, prima o durante il <i>periodo di assicurazione</i>, amministratore, sindaco, direttore generale, membro di organi societari direttivi o consultivi (o l'equivalente in altre giurisdizioni) in una <i>società partecipata</i>, solo se tale nomina avviene in ottemperanza a una richiesta specifica da parte del <i>Contraente</i>, formalizzata ai sensi delle disposizioni di legge applicabile. La definizione di Persona assicurata include: • il coniuge (per matrimonio o unione civile); • l'erede; • il legale rappresentante o l'avente diritto di una persona fisica indicata ai precedenti punti, solo in relazione all'<i>atto dannoso</i> di tale persona identificata. La definizione di Persona assicurata esclude: i revisori contabili esterni, i liquidatori non volontari, i curatori fallimentari, gli amministratori straordinari, i commissari, o altre analoghe figure disciplinate dalle leggi vigenti in ciascuno Stato in materia di liquidazione volontaria, crisi di impresa, insolvenza e procedure concorsuali.
Polizza	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio	Somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO per l' <i>assicurazione</i> .
Procedimento penale o indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime relative alla salute e sicurezza sul lavoro	Procedimento penale o indagine investigativa formale avviata in Italia da un' <i>autorità amministrativa</i> sulla condotta della <i>società</i> ai sensi del D. Lgs. 81/2008 o di qualsiasi altra normativa vigente in Italia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È anche incluso il procedimento penale avviato in Italia contro la <i>società</i> per i reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime al fine dell'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.
Retroattività	Periodo di tempo indicato in <i>polizza</i> e antecedente alla data di decorrenza dell' <i>assicurazione</i> , entro cui l' <i>atto dannoso</i> o l' <i>atto dannoso sul lavoro della società</i> deve essere commesso o si presume commesso.
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Richiesta di risarcimento	Si intende: • una richiesta di risarcimento scritta;

	• un procedimento civile o arbitrale (inclusi una richiesta o procedimento avanzati in via riconvenzionale); • un procedimento penale; • un formale procedimento amministrativo o di un'autorità amministrativa, inclusi, con esclusivo riferimento a un <i>sinistro di lavoro contro la Società</i>, procedimenti, ispezioni, addebiti mossi da o presentati alla Direzione Provinciale del Lavoro o alle competenti autorità in altre giurisdizioni; • un procedimento di mediazione; • un procedimento legale per ottenere una tutela inibitoria di tipo pecuniario o non pecuniario, un risarcimento in forma specifica o altro rimedio giuridico; • una richiesta formale innanzi a una autorità giudiziaria per opporsi all'instaurarsi di un procedimento di cui al precedente punto; • una richiesta scritta per interrompere o sospendere il periodo di prescrizione in relazione a una <i>richiesta di risarcimento</i>.
Ritorsione	Azione di ritorsione da parte della <i>società</i> contro un suo dipendente, a seguito della ricezione di informazioni sul suo conto o in relazione all'esercizio dei propri diritti garantiti dalla legge in merito al rapporto di lavoro.
Sinistro	Si intende: • <i>Sinistro contro la Persona assicurata</i>; • <i>sinistro contro la società</i>; • <i>sinistro di lavoro contro la società sinistro relativo a titoli</i>. Tutti i sinistri in relazione alla stessa fonte o causa originante o sottostante, indipendentemente dal fatto che coinvolgono uno o più richiedenti, Assicurati, eventi o ragioni legali, sono considerati come un unico sinistro.
Sinistro contro la Persona assicurata	<i>Richiesta di risarcimento</i> contro la <i>Persona assicurata</i> per un atto dannoso.
Sinistro contro la società	<i>Richiesta di risarcimento</i> contro la <i>società</i> per un atto dannoso.
Sinistro di lavoro contro la società	<i>Richiesta di risarcimento</i> contro la <i>società</i> da parte di un amministratore, un dipendente o una persona candidata all'assunzione per un <i>atto dannoso sul lavoro della società</i> .
Sinistro relativo a titoli	<i>Richiesta di risarcimento</i>: • presentata da una persona fisica o giuridica in relazione a questioni inerenti all'acquisto, vendita, offerta o sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di <i>titoli</i>; • presentata da un detentore di <i>titoli</i>, direttamente o esercitando un'azione sociale per conto della <i>società</i> (nella forma della c.d. <i>derivative action</i> o equivalente azione di responsabilità); o • presentata da qualsiasi pubblica autorità competente per la supervisione o la regolamentazione dei mercati finanziari, a condizione che tale <i>richiesta di risarcimento</i> formulata nei confronti della <i>società</i> sia promossa e continuata anche nei confronti di una <i>Persona assicurata</i>. La definizione di sinistro relativo a titoli esclude gli atti dannosi sul lavoro della <i>Persona assicurata</i> o gli atti dannosi sul lavoro della <i>società</i> relativi alla perdita o mancata assegnazione di azioni od opzioni ("stock options").
Società	<i>Contraente</i> e ogni presente o passata <i>società controllata</i> del <i>Contraente</i> .
Società controllata	Società con sede legale ovunque nel mondo eccetto negli USA e Canada, in cui il <i>Contraente</i>, direttamente o indirettamente: • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; • dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; • in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercita un'influenza dominante o sia nelle condizioni di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione. La definizione di società controllata comprende anche una "joint venture" o altro accordo o società sulla quale il <i>Contraente</i> esercita direttamente o indirettamente un effettivo controllo sulla gestione.
Società partecipata	Si intende: • qualsiasi ente senza scopo di lucro; • qualsiasi società (ente con scopo di lucro) con sede legale ovunque nel mondo eccetto negli USA e Canada, in cui la <i>società</i> detiene, direttamente o indirettamente, una quota di capitale sociale inferiore o uguale al 50%.
Sottolimit	Importo che opera entro il <i>massimale</i> e che rappresenta il massimo esborso di REVO, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in <i>polizza</i> .
Spese di difesa	In relazione a un <i>sinistro</i>, i compensi, costi e spese legali sostenuti dall'<i>Assicurato</i>, con il preventivo consenso scritto di REVO, in conseguenza di e direttamente correlati alla valutazione, difesa, transazione o appello relativi agli stessi. Il termine spese di difesa comprende anche i compensi, costi e spese d'importo ragionevole per avvalersi di un esperto abilitato, nominato dal legale incaricato della difesa della <i>Persona</i>

	<i>assicurata</i>, al fine di redigere una relazione, un parere, una diagnosi o una confutazione delle prove, in relazione alla difesa di un <i>sinistro</i>. Il termine spese di difesa esclude sempre le spese di rappresentanza legale e le retribuzioni, straordinari e altri compensi di qualsiasi Persona assicurata e le spese generali della società.
Spese di rappresentanza legale	In relazione a un'indagine, compensi, costi e spese legali sostenuti, con il preventivo consenso scritto di REVO, in relazione alla collaborazione della <i>Persona assicurata</i> all'indagine stessa. La definizione di spese di rappresentanza legale non include retribuzioni, straordinari e altri compensi di qualsiasi Persona assicurata e le spese generali della società.
Sostanza inquinante	Sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica presente in natura o altrimenti generata, che sia irritante o contaminante. Sono considerati agenti inquinanti anche amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare).
Titoli	Si intende: • i valori negoziati nel mercato dei capitali, come le azioni (o altri titoli equivalenti) e i certificati di deposito azionario; • obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i certificati di deposito relativi a tali titoli; • qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i predetti valori mobiliari. Sono esclusi i titoli di società quotate (direttamente o con American Depositary Receipt – ADR - di livello 2 e 3) in USA e Canada e nei territori controllati
Trasformazione societaria	Si intende il verificarsi di una delle seguenti fattispecie: • il <i>Contraente</i> si fonde o viene incorporato in altra persona giuridica; • il <i>Contraente</i> vende più del 90% del suo attivo ad una persona fisica, a una persona giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto; • una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che agiscono di concerto, acquistano, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 2359 del Codice Civile del <i>Contraente</i>; • il <i>Contraente</i> entra in una procedura di liquidazione volontaria o di qualsiasi altro tipo; • il <i>Contraente</i> entra in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, <i>ratione temporis</i>, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente in qualsiasi giurisdizione.

Copertura Responsabilità civile del Management

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Soggetti assicurati

REVO offre le garanzie della copertura Responsabilità civile del Management a favore della *Persona assicurata* o, in caso di manleva, della *società*.

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione

A. Responsabilità civile del Management

REVO tiene indenne la *Persona assicurata* della *perdita* sopportata in conseguenza:

- di un *sinistro contro la Persona assicurata* o
- di un'indagine avviata nei suoi confronti per un *atto dannoso* commesso in modo involontario.

REVO non paga la *perdita* per la quale la *società* ha manlevato la *Persona assicurata*.

La garanzia è prestata nel limite del *massimale* indicato in *polizza*.

B. Rimborso alla Società

REVO tiene indenne la *società*, rispetto a quanto la stessa ha pagato in forza di accordo di manleva, o ai sensi di legge, in favore della *Persona assicurata*, per la *perdita* conseguente a:

- un *sinistro contro la Persona assicurata* o
- un'indagine avviata nei confronti della *Persona assicurata* per un *atto dannoso* commesso in modo involontario.

La garanzia è prestata nel limite del *massimale* indicato in *polizza*.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie* e dei *sottolimiti* indicati in *polizza* e sempre entro il *massimale* indicato in *polizza*.

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), previo consenso scritto e solo dopo averne verificato e confermato la congruità rispetto al preventivo, anche a consuntivo.

Sono sempre esclusi dalla garanzia gli stipendi, gli straordinari, gli emolumenti e le retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *società*.

Art. 1.3 Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)

Se durante il *periodo di assicurazione* la *società* acquisisce o costituisce una nuova società, questa si considera in automatico - senza necessità di comunicazione a REVO - una *società controllata*, solo se la nuova società controllata rispetta tutti i seguenti requisiti:

- ha un totale attivo inferiore al 30% del totale attivo del *Contraente*, come risultante dall'ultimo bilancio (di esercizio o, se esistente, consolidato) che il *Contraente* ha pubblicato;
- non ha *titoli* quotati o negoziati ovunque nel mondo;
- ha un fatturato in USA o Canada inferiore al 30% del fatturato del *Contraente*, così come risultante dall'ultimo bilancio (di esercizio o, se esistente, consolidato) che il *Contraente* ha pubblicato;
- non ha un patrimonio netto negativo o non è sottoposta né ha fatto richiesta di ammissione a procedure di insolvenza e concorsuale o suo equivalente in qualsiasi giurisdizione;
- non svolge un'attività appartenente ai seguenti settori: *istituzioni finanziarie* e servizi finanziari, trasporto aereo di passeggeri, fabbricazione di autoveicoli, estrazione di petrolio e gas, fabbricazione di prodotti farmaceutici, hotel, sportivo professionistico, Enti Pubblici, casinò e giochi d'azzardo.

L'assicurazione opera solo per i *sinistri contro la Persona assicurata* e *indagini* relativi ad *atti dannosi* commessi dopo la data di effetto dell'acquisizione o costituzione della nuova società controllata.

Se durante il *periodo di assicurazione* la società acquisisce o costituisce una nuova società che non rispetta anche solo uno dei requisiti di cui al precedente paragrafo, essa non si considera una società controllata.

REVO può estendere la copertura a tali società neoacquisite o costituite con il pagamento del *premio* da parte del *Contraente* per l'apposita garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)".

Art. 1.4 Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione

Se durante il *periodo di assicurazione* una società controllata o una società partecipata cessa di esserlo, l'assicurazione opera ancora per la società controllata o la società partecipata fino alla scadenza della polizza solo in relazione a *sinistri contro la Persona assicurata* e *indagini* relativi ad *atti dannosi* commessi prima della data di effetto della cessazione. L'assicurazione per tale società controllata o società partecipata cessa in automatico alla scadenza del *periodo di assicurazione*.

Se durante il *periodo di assicurazione* una società controllata o una società partecipata:

- entra in una procedura di liquidazione volontaria o di qualsiasi altro tipo, o
- entra in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale, o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, *ratione temporis*, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente,

l'assicurazione opera ancora per la società controllata o la società partecipata fino alla scadenza della polizza solo in relazione a sinistri contro la Persona assicurata e indagini relativi ad atti dannosi commessi prima della data di effetto di tale procedura o accordo.

L'assicurazione per la società controllata o la società partecipata cessa in automatico alla scadenza del periodo di assicurazione.

Art. 1.5 Società partecipate

REVO tiene indenne la Persona assicurata della perdita in conseguenza di un sinistro contro la persona assicurata o di un'indagine avviata nei suoi confronti per un atto dannoso commesso involontariamente.

L'estensione di garanzia:

- si applica solo per i sinistri contro la Persona assicurata e a indagini relative ad atti dannosi commessi dopo la data di nomina della Persona assicurata presso la società partecipata;
- cessa in automatico alla data di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico presso la società partecipata.

L'assicurazione opera:

- a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra polizza di Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali o di altro tipo che copre la Persona assicurata per lo stesso rischio;
- quando la società partecipata non ha mantenuto, o non è tenuta a mantenere, indenne la Persona assicurata, in base ad accordi o obblighi di legge;
- nel caso di nuova società partecipata, divenuta tale durante il periodo di assicurazione, se rispetta tutti i seguenti requisiti:
 - non ha titoli quotati o negoziati in alcun mercato nel mondo;
 - non ha sede legale in USA o Canada;
 - ha un patrimonio netto positivo e non è sottoposta, né ha richiesto l'ammissione, a procedure di insolvenza o concorsuali, o equivalenti, in qualsiasi giurisdizione;
 - non opera nei seguenti settori: istituzioni finanziarie/servizi finanziari, trasporto aereo di passeggeri, fabbricazione di autoveicoli, estrazione di petrolio e gas, fabbricazione di prodotti farmaceutici, hotel, sportivo professionistico, Enti Pubblici, casinò e giochi d'azzardo.

Art. 1.6 Tasse e contributi previdenziali

A parziale deroga delle lettere d) e j) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO tiene indenni i membri dell'organo di gestione della società per:

- imposte sulle società dovute dalla stessa;
- remunerazioni dovute dalla società ai suoi dipendenti, escluse le componenti dei benefit;
- contributi sociali obbligatori.

La garanzia opera solo se:

- la società è insolvente;
- la legge stabilisce che gli amministratori sono personalmente responsabili del pagamento di tali imposte, remunerazioni e contributi sociali obbligatori;
- tali imposte, remunerazioni e contributi non sono dovuti in conseguenza di atti intenzionali, criminali o dolosi né di violazioni di obblighi legali o contrattuali relativi al loro pagamento commessi dagli amministratori;
- non si tratta di una perdita già indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

Art. 1.7 Spese di emergenza

Se, per comprovate ragioni di emergenza, non è possibile ottenere il previo consenso scritto di REVO prima di sostenere le spese di rappresentanza legale o altri costi coperti dall'assicurazione, REVO presta tale consenso in modo retroattivo.

Resta fermo il diritto di REVO di verificare la congruità degli importi sostenuti.

Art. 1.8 Spese della Persona assicurata per inquinamento

A parziale deroga della lettera f) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese per l'assistenza legale che la Persona assicurata ha sostenuto in relazione a un sinistro contro la Persona assicurata o a un'indagine che deriva da sostanze inquinanti.

Art. 1.9 Spese di tutela della reputazione

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per avvalersi di:

- consulenza di terzi esperti in pubbliche relazioni; o
- una società specializzata in gestione della crisi ("crisis management"); o
- uno studio legale;

per mitigare i danni alla reputazione derivati da un sinistro contro la Persona assicurata o da un'indagine coperti dall'assicurazione.



A titolo esemplificativo, sono incluse le spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione o per dare pubblicità dell'esito di un giudizio definitivo.

Art. 1.10 Spese di gestione di una situazione di crisi con un'autorità amministrativa

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per avvalersi di consulenti nella gestione di una crisi con l'autorità amministrativa, se l'evento critico non costituisce un sinistro contro la Persona assicurata, un'indagine o una intimidazione.

Per evento critico nei rapporti con l'autorità amministrativa si intende:

- i. un'ispezione, una verifica, un sopralluogo o un'irruzione, anche a sorpresa, presso la società o presso una Persona assicurata da parte di un'autorità amministrativa, che comporta la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti, registri o registrazioni o l'audizione di una Persona assicurata;
- ii. la pubblicazione della notizia di quanto al punto i.;
- iii. la ricezione, da parte della Persona assicurata, durante il periodo di assicurazione, di una richiesta formale da parte di un'autorità amministrativa che obbliga la Persona assicurata a produrre documenti, a rispondere a domande o a partecipare a un'audizione presso tale autorità amministrativa.

Art. 1.11 Spese connesse a un colloquio formale per insolvenza

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per la consulenza di un legale, necessari per la preparazione e la partecipazione della Persona assicurata a un colloquio formale con un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario o supervisore o figura prevista da una procedura concorsuale in qualsiasi giurisdizione.

Il rimborso è previsto solo se le circostanze legate all'insolvenza sono tali da far ragionevolmente ritenere che può derivarne un sinistro contro la Persona assicurata.

Art. 1.12 Spese di presenza in udienza e compensi in relazione a un'intimidazione

REVO paga alla Persona assicurata:

- in relazione alla partecipazione a un'udienza - un indennizzo per le spese sostenute per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza davanti a una autorità giudiziaria o arbitrale;
- in relazione a un'intimidazione - un rimborso per i compensi e le spese di consulenza di un legale necessari per la preparazione a comparire come testimone per fornire informazioni.

L'estensione di garanzia opera solo in caso di sinistro contro la Persona assicurata o di una indagine coperta dall'assicurazione.

Art. 1.13 Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro)

A parziale deroga delle lettere a.3) e c) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO rimborsa:

- i compensi, i costi e le spese sostenuti per la consulenza di un legale in relazione a un sinistro contro la Persona assicurata, o
- le spese di rappresentanza legale per un'indagine

conseguenti a un omicidio colposo, causato da violazioni delle norme in materia di salute o sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) o disciplina equivalente in altre giurisdizioni.

Art. 1.14 Spese per cauzioni

REVO rimborsa alla Persona assicurata il corrispettivo o il premio necessario per ottenere, dove consentito dalla legge, la prestazione di una cauzione, o altra garanzia equivalente, per un periodo massimo di 12 mesi, in relazione a:

- provvedimenti restrittivi o misure cautelari detentive disposte da un'autorità giudiziaria in sede penale;
- cauzioni eventualmente richieste in sede civile

solo in caso di un sinistro contro la Persona assicurata o un'indagine coperta dall'assicurazione.

Sono escluse dall'estensione:

- a) le spese o gli interessi passivi legati a contro-garanzie necessarie per la prestazione o il finanziamento della cauzione,
- b) la cauzione stessa o altre garanzie equivalenti.

Art. 1.15 Spese per servizi essenziali in caso di privazione di beni

Se un'autorità giudiziaria:

- emette un mandato d'arresto o un provvedimento che limita il diritto della Persona assicurata di disporre dei propri beni;
- dispone la confisca, il sequestro, il congelamento di beni;
- dispone l'interdizione dagli uffici direttivi della società,
- adotta provvedimenti simili previsti dalla legge applicabile,

REVO rimborsa o paga, a propria discrezione e direttamente ai terzi fornitori dei servizi, i seguenti importi a carico alla Persona assicurata, se consentito dalla legge applicabile:

- le rette scolastiche per i minori a carico;
- le rate mensili di mutuo o locazione per la prima casa;
- i costi per il mantenimento delle utenze domestiche (acqua, gas, elettricità, telefono e servizi internet) della Persona assicurata,
- i premi per polizze assicurative personali, incluse polizze a tutela della proprietà, vita e sanitarie sottoscritte dalla Persona assicurata nel suo interesse.

L'estensione opera solo se:

- le spese derivano da contratti stipulati prima del provvedimento giudiziale e la Persona assicurata può dimostrarne per iscritto, su richiesta di REVO, la data di sottoscrizione;
- le spese superano ogni eventuale indennità personale concessa in relazione al provvedimento giudiziale;

- le spese maturano dal trentesimo giorno successivo alla data di efficacia del provvedimento e fino alla sua revoca, per un periodo massimo di 12 mesi;
- la *Persona assicurata* denuncia il provvedimento giudiziale a REVO non oltre 30 giorni dalla adozione o notifica dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria, fornendo tutti i dati e le informazioni richieste per i pagamenti. È salva la possibilità per la *persona assicurata* di dimostrare che la mancata denuncia nei termini di cui sopra è conseguenza diretta delle restrizioni alle libertà di cui al provvedimento stesso.

L'estensione opera solo per spese che derivano da un *sinistro contro la Persona assicurata* o da un'indagine coperti dall'assicurazione.

Art. 1.16 Spese di opposizione in sede cautelare o d'urgenza

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese per la consulenza di un legale in relazione all'avvio di un'azione giudiziaria per opporsi, impugnare o ottenere la revoca di un provvedimento cautelare o d'urgenza che dispone:

- i. il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili della *Persona assicurata*;
- ii. la costituzione di ipoteca giudiziale sui beni immobili della *Persona assicurata*;
- iii. l'interdizione temporanea o perpetua della *Persona assicurata* dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- iv. la restrizione della libertà personale della *Persona assicurata* (arresti domiciliari, detenzione o altre misure previste dalla legge).

L'estensione opera solo per le spese legali relative a un'azione giudiziaria che origina da un *sinistro contro la Persona assicurata* o da un'indagine coperti dall'assicurazione.

Art. 1.17 Spese di estradizione

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per la consulenza di un legale in relazione a una procedura di estradizione, se le circostanze lasciano ragionevolmente pensare che può originare un'indagine o un *sinistro contro la Persona assicurata*.

Per procedura di estradizione si intende:

- un procedimento nei confronti di una *Persona assicurata*, inclusi i ricorsi in appello o per revisione, contro una decisione di estradizione di un ente governativo;
- ogni istanza presentata al Tribunale Europeo per i Diritti Umani o a un tribunale equivalente, relativa a un procedimento per estradare una *Persona assicurata* contro la propria volontà.

REVO rimborsa inoltre, a favore della *Persona assicurata*, del coniuge o convivente more uxorio e dei figli di età inferiore ai diciotto anni, le spese relative a un viaggio di andata e ritorno direttamente connesso alla procedura di estradizione, inclusi:

- i costi di viaggio in treno o aereo in classe economy per tratte fino a 8 ore oppure in classe business per tratte di durata superiore;
- il soggiorno in hotel 4 stelle.

Art. 1.18 Spese di consulenza psicologica

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese per la consulenza di uno psicologo.

REVO riconosce il rimborso solo se la *Persona assicurata* incarica lo psicologo in relazione a un *sinistro* o a un'indagine coperti dall'assicurazione.

Art. 1.19 Spese di gestione della indagine interna (*internal investigation*)

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per avvalersi di consulenti nella gestione di un'indagine interna.

Il rimborso è riconosciuto solo se dall'indagine interna non deriva, e comunque non costituisce, un *sinistro* contro la *Persona Assicurata*, un'indagine o un'intimazione.

Per indagine interna si intende:

- una verifica interna svolta dalla società per valutare se effettuare un'auto-denuncia, nel caso in cui ritiene probabile che c'è stata una violazione sostanziale di obblighi di legge o regolamento da parte della società o di una *Persona assicurata*; o
- una verifica interna richiesta da un'autorità amministrativa in seguito a un'auto-denuncia, cioè una denuncia presentata all'autorità amministrativa per fatti che potrebbero essere legalmente rilevanti, effettuata per obbligo di legge o regolamento, la cui omissione o ritardo potrebbe avere conseguenze giuridiche.

Il termine indagine interna non comprende controlli, ispezioni, verifiche di conformità, revisioni, esami, produzione di documenti o audit o altre attività di routine o periodiche.

Se REVO rimborsa alla società compensi e spese derivanti da una indagine interna e a questa non consegue alcuna successiva auto-denuncia, il Contraente rimborsa a REVO quanto già pagato.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

Art. 1.20 Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)

Se durante il *periodo di assicurazione* il *Contraente* comunica a REVO che la *società* ha acquisito o costituito una nuova società che non rispetta i requisiti di cui all'art. "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)", REVO può valutare e proporre delle nuove condizioni e un nuovo *premio* da pagare per estendere l'*assicurazione* alla nuova *società controllata*.

La garanzia aggiuntiva si applica solo ad *atti dannosi* commessi dopo la data di acquisizione o costituzione della nuova *società controllata*.

Art. 1.21 Società a partecipazione pubblica (RAAC)

A parziale deroga della lettera i) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", in caso di *società a partecipazione pubblica*, REVO rimborsa la *Persona assicurata*, che ne ha fatto esplicita richiesta, per la *perdita* sopportata in conseguenza dell'accertamento, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, di una sua responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per un *atto dannoso* commesso in modo involontario nell'ambito del suo incarico nella *società*.

La garanzia aggiuntiva prevede il pagamento di un *premio pro capite* a carico della *Persona assicurata*, che paga direttamente a REVO, tramite l'*Intermediario* che distribuisce la *polizza*. La *società* non ha l'onere di pagare il *premio*.

Per ciascun *periodo di assicurazione*, REVO emette apposite appendici per le *Persone assicurate* aderenti, senza applicare il tacito rinnovo.

Le *Persone assicurate* aderenti beneficiano in automatico, dalla scadenza del *periodo di assicurazione*, di un *periodo di garanzia postuma* di 6 anni, solo se non sono più in carica per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato.

Durante il *periodo di garanzia postuma*, l'*assicurazione* opera solo in relazione alla responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per *sinistri contro la Persona assicurata* avanzati o *indagini* avviate durante tale periodo, per *atti dannosi* commessi (o presumibilmente commessi) prima della data di cessazione dell'incarico della *Persona assicurata*.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 1.22 Massimale



Il *massimale* indicato in *polizza* rappresenta la somma massima che REVO paga in base alla presente *assicurazione*, senza considerare il numero di *Assicurati*, di *sinistri* e di *indagini*. Il *massimale* è unico e cumulativo per l'intera durata dell'*assicurazione*.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1917 del Codice Civile, le *spese di difesa* sono a carico di REVO entro il limite di un quarto del *massimale*. Se l'importo da pagare al danneggiato eccede il *massimale*, le spese giudiziali si ripartiscono tra REVO e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

L'attivazione di un *periodo di garanzia postuma* - automatico od opzionale - o di un periodo di RUN-OFF non comporta alcun aumento, integrazione o ripristino del *massimale*.

Il *massimale* resta unico e cumulativo per l'intera durata della copertura, inclusi eventuali periodi postumi o RUN-OFF.

Art. 1.23 Reintegro del massimale

Se il *massimale* previsto in *polizza* per la garanzia Responsabilità civile del Management si esaurisce durante il *periodo di assicurazione*, l'*Assicurato* può richiedere a REVO di reintegrare il *massimale*, per indennizzare una *Persona assicurata*, solo se la *società* non l'ha manlevata.

Il *massimale* è reintegrato nella misura del 10% dello stesso e fino a un massimo di 500.000 euro, con il pagamento di un *premio* aggiuntivo.

REVO garantisce un unico reintegro del *massimale* per *periodo di assicurazione* per un *sinistro* relativo a una *richiesta di risarcimento* o a una *circostanza* connessa a precedenti *richieste di risarcimento* o *circostanze* già denunciate.

Art. 1.24 Sinistri in serie



Se più *sinistri contro la Persona assicurata* o più *indagini* derivano, direttamente o indirettamente, dallo stesso *atto dannoso*, o da una serie di *atti dannosi* tra loro collegati o connessi, tali *sinistri* sono considerati come un unico *sinistro contro la Persona assicurata* o un'unica *indagine* ("*sinistri o indagini in serie*").

Tutti questi eventi si considerano occorsi nel medesimo *periodo di assicurazione* incluso l'eventuale *periodo di garanzia postuma*.

La data di denuncia per tutti i *sinistri* o per le *indagini* in serie è quella con cui il *Contraente* comunica a REVO la ricezione del primo *sinistro* o l'avvio della prima *indagine*, anche se le successive si verificano dopo la cessazione dell'*assicurazione*.

I *sinistri contro la Persona assicurata* o *indagini* in serie sono soggetti a un unico *massimale*, *sottolimito* e *franchigia* (se previsti).

Art. 1.25 Assicurazioni obbligatorie

L'*assicurazione* non sostituisce eventuali assicurazioni obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta a esse.

Art. 1.26 Validità temporale della garanzia (clausola "claims made")



L'*assicurazione* opera con forma "*claims made*" e comprende in garanzia i *sinistri contro la Persona assicurata* e le *indagini* che:

- l'*Assicurato* riceve, o sono avviati, per la prima volta durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso);

- il **Contraente** denuncia a REVO durante il **periodo di assicurazione** o durante il **periodo di garanzia postuma** (se concesso); e
- conseguenti a un **atto dannoso** commesso nel **periodo di assicurazione** o di **retroattività**.



Esempio di "claims made"

Il **Contraente** Alfa stipula la polizza per il **periodo di assicurazione** 1.1.2024 / 1.1.2025, con **retroattività** al 1.1.2020.

Alfa denuncia un **sinistro contro la Persona assicurata** per una **richiesta di risarcimento** presentata in data 10.2.2024 in relazione a un **atto dannoso** commesso da un amministratore di una **Società controllata** il 26.5.2020. Il **sinistro** è coperto dalla presente polizza.

Se l'**atto dannoso** fosse stato asseritamente commesso il 26.5.2018 o la **richiesta di risarcimento** presentata il 10.2.2025, il **sinistro** non sarebbe stato coperto dalla presente polizza.

Art. 1.27 Circostanze

L'**assicurazione** copre le **circostanze** che:

- l'**Assicurato** scopre per la prima volta durante il **periodo di assicurazione** o durante il **periodo di garanzia postuma** (se concesso);
- il **Contraente** denuncia a REVO durante il **periodo di assicurazione** o durante il **periodo di garanzia postuma** (se concesso); e
- relative a un **atto dannoso** commesso, o che si presume commesso, durante il **periodo di assicurazione** o di **retroattività**.

L'**assicurazione** copre le **indagini** o i **sinistri contro la Persona assicurata**, attribuibili alle **circostanze** di cui sopra, avanzati o avviati anche dopo la scadenza del **periodo di assicurazione** o del **periodo di garanzia postuma** (se concesso) se si rispettano tutte le condizioni di cui all'elenco precedente.

La denuncia di **sinistri contro la Persona assicurata** o di **indagini**, effettuata ai sensi di quanto sopra descritto, si considera come temporalmente avvenuta nel momento in cui il **Contraente** ha notificato la **circostanza** a REVO. Pertanto, si applicano le condizioni di assicurazione in vigore e il residuo del **massimale** spettante in tale **periodo di assicurazione**.



Esempio di circostanze

Durante il **periodo di assicurazione**, una **Persona assicurata** (ad es. amministratore di una **Società controllata**) scopre che l'assemblea dei soci di quella **società controllata** sta valutando l'opportunità di deliberare nell'immediato futuro la promozione dell'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'organo amministrativo per **atti dannosi** che si può ragionevolmente presumere siano stati commessi dopo la data di **retroattività**.

Tale fatto può costituire una **circostanza** ai sensi di polizza e, in quanto tale, deve essere denunciata a REVO.

Art. 1.28 Estensione territoriale

L'**assicurazione** opera per i **sinistri contro la Persona assicurata** e le **indagini** avviate in qualsiasi giurisdizione, come indicato in polizza, **salvo che** la legge applicabile ai sensi dell'**assicurazione** o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il **sinistro contro la Persona assicurata** è stato avanzato o l'**indagine** è stata avviata impediscono a REVO di prestare l'**indennizzo**.

Art. 1.29 Financial interest

In relazione ad **Assicurati** con sede legale in paesi diversi dall'Italia, l'**assicurazione** opera solo se la normativa di tali Paesi lo consente. Se REVO non ha l'autorizzazione a svolgere attività di assicurazione in un determinato Paese estero, rimborsa al **Contraente**, in applicazione dei medesimi termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di polizza, costi e perdite finanziarie direttamente sostenuti o patiti dal **Contraente** al fine di tenere indenne l'**Assicurato** in relazione a una **perdita** altrimenti coperta dalla polizza.

Art. 1.30 Periodo di garanzia postuma (automatico in caso di mancato rinnovo)

Se alla scadenza del **periodo di assicurazione**, il **Contraente** non rinnova l'**assicurazione** per l'annualità successiva, REVO concede in automatico un **periodo di garanzia postuma** di 60 giorni con effetto dalla data di scadenza del **periodo di assicurazione**.

Durante il **periodo di garanzia postuma automatico**, l'**assicurazione** opera solo per **sinistri** avanzati **contro la Persona assicurata** o le **indagini** avviate in tale periodo riferiti ad **atti dannosi** commessi o che si presumono commessi prima della scadenza del **periodo di assicurazione**.

Il **periodo di garanzia postuma** cessa con effetto immediato se il **Contraente** stipula un'altra assicurazione di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali o acquista il **periodo di garanzia postuma esteso** presso un altro assicuratore.

Art. 1.31 Periodo di garanzia postuma esteso (opzionale in caso di mancato rinnovo)

Se alla scadenza del **periodo di assicurazione**, il **Contraente** non rinnova l'**assicurazione** per l'annualità successiva, può richiedere a REVO un **periodo di garanzia postuma esteso**.

Questo periodo sostituisce il **periodo di garanzia postuma automatico** di 60 giorni e ha effetto dalla data di scadenza del **periodo di assicurazione** con una durata massima di 6 anni, con il pagamento del **premio aggiuntivo** indicato in polizza.

Il **Contraente** deve inviare la richiesta all'**Intermediario** che ha distribuito la polizza o a REVO entro 30 giorni dalla scadenza del **periodo di assicurazione**.

Il **periodo di garanzia postuma esteso** opera solo per i **sinistri contro la Persona assicurata** o per le **indagini** avviate durante tale periodo, se riferiti ad **atti dannosi** commessi o si presume commessi prima della scadenza del **periodo di assicurazione**.

Il **periodo di garanzia postuma esteso** non può essere concesso se il **Contraente** è coinvolto in una **trasformazione societaria**.

Art. 1.32 Periodo di garanzia postuma per persone assicurate cessate (automatico in caso di mancato rinnovo)

Se alla scadenza del *periodo di assicurazione*, il *Contraente* non rinnova l'*assicurazione* per l'annualità successiva e non ha acquistato il *periodo di garanzia postuma* esteso, REVO concede in automatico un *periodo di garanzia postuma* di 6 anni, con effetto dalla data di scadenza del *periodo di assicurazione*.

Questo periodo vale solo per le *Persone assicurate* che, durante il *periodo di assicurazione*, hanno cessato il loro incarico nella *società* per decisione volontaria, per naturale scadenza del mandato o per pensionamento obbligato o anticipato, come definito dalla legge.

L'*assicurazione* opera solo per i *sinistri contro la Persona assicurata* o le *indagini* avviate durante il *periodo di garanzia postuma*, riferiti ad *atti dannosi* commessi prima della data di cessazione dell'incarico.

Il *periodo di garanzia postuma* per *Persone assicurate* cessate non opera se la cessazione dell'incarico avviene in seguito a una *trasformazione societaria*.

Art. 1.33 Periodo di RUN-OFF (opzionale in caso di trasformazione societaria)

Fermo restando quanto previsto dall'art. "Trasformazione societaria" il *Contraente* può chiedere a REVO la concessione di un periodo di RUN-OFF, entro 30 giorni dalla data di efficacia della *trasformazione societaria*.

REVO può concedere tale periodo di RUN-OFF con il pagamento di un *premio* aggiuntivo, a termini e condizioni da stabilire.

In caso di acquisto del periodo di RUN-OFF, l'*assicurazione* si estende ai *sinistri contro la Persona assicurata* e alle *indagini* avviate per la prima volta dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* durante il quale si è verificata la *trasformazione societaria*, e per una durata massima di 5 anni. Gli *atti dannosi* devono essere stati commessi prima della data di efficacia della *trasformazione societaria*.

L'*assicurazione* opera alle nuove condizioni concordate tra le parti, fermi tutti gli altri termini e condizioni non modificati.

Copertura Responsabilità civile della Società



La Copertura Responsabilità civile della Società è acquistabile solo in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

REVO presta le garanzie della Copertura Responsabilità civile della Società a favore della *società*.

La *società* è assicurata solo se in *polizza* è indicata la rispettiva garanzia ed è stato corrisposto il relativo *premio*.

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione

REVO tiene indenne la *società* della *perdita* derivante da un *sinistro contro la società* per un *atto dannoso* commesso in modo involontario.

L'*assicurazione* applica la *franchigia* indicata in *polizza* per ciascun *sinistro contro la società* e sino alla concorrenza del *sottolimit* indicato in *polizza* per *sinistro contro la società* e per *periodo di assicurazione*.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie* e dei *sottolimiti* indicati in *polizza*, entro il *massimale* indicato in *polizza*.

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), previo consenso scritto e solo dopo averne verificato e confermato la congruità rispetto al preventivo, anche a consuntivo.

Sono esclusi dalla copertura gli stipendi, gli straordinari, gli emolumenti e le retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della *società*.

Le estensioni di garanzia "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)" e "Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione" e la garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)", se acquistata, per la Copertura Responsabilità del Management si applicano qui ai medesimi termini ma con riferimento ai *sinistri contro la società*, mentre non si applicano alle *indagini*.

Art. 2.3 Spese di emergenza

Se non è possibile ottenere il previo consenso scritto di REVO prima di sostenere i compensi, i costi e le spese coperti dall'*assicurazione*, per comprovate ragioni di emergenza, REVO presta tale consenso in modo retroattivo.

Resta fermo il diritto di REVO di verificare la congruità degli importi sostenuti.

Art. 2.4 Spese di tutela della reputazione

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per avvalersi di:

- una consulenza di terzi esperti in pubbliche relazioni; o
- una società specializzata in gestione della crisi ("crisis management") o
- uno studio legale

per mitigare i danni alla reputazione derivati da un *sinistro contro la società* coperto dall'assicurazione.



A titolo esemplificativo sono incluse le spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione o per dare pubblicità dell'esito di un *giudizio definitivo*.

Art. 2.5 Spese della Società per inquinamento

A parziale deroga della lettera f) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese per l'assistenza di un legale in relazione a *richieste di risarcimento* che derivano da *sostanze inquinanti*.

Art. 2.6 Spese relative a un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro)

A parziale deroga delle lettere a.3) e c) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese per l'assistenza di un legale sostenuti in relazione a un *procedimento penale o indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime relative alla salute e sicurezza sul lavoro*.

Art. 2.7 Spese per lesioni fisiche e danni ai beni

A parziale deroga della lettera c) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO rimborsa i compensi e le spese per l'assistenza di un legale in relazione a un *sinistro contro la società* per una lesione fisica, una malattia, sofferenza emotiva, morte di una persona fisica, danneggiamento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso di tale bene.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.8 Rischi esclusi dall'assicurazione



Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle "Norme Comuni", alla Copertura Responsabilità civile della Società si applicano anche le seguenti esclusioni:

- CONTRATTI**
violazioni di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui la società è comunque responsabile della *perdita*, anche in assenza del contratto o accordo.
- PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
reali o presunte appropriazioni indebite, contraffazioni o violazioni di qualsiasi diritto d'autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, segreti commerciali, titolo o altri diritti di proprietà o di licenza o di proprietà intellettuale di qualsiasi prodotto, tecnologie o servizio.
- PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE**
reali o presunte violazioni di qualsiasi legge, in relazione a qualsiasi delle seguenti attività: pratiche commerciali sleali, antitrust, concorrenza tra le imprese o interferenza illecita in un altro lavoro o in un rapporto contrattuale.

Con specifico riferimento all'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle "Norme comuni" ai fini della Copertura Responsabilità civile della Società, le esclusioni si applicano come di seguito modificate:

- LESIONI FISICHE E DANNI AI BENI.** L'esclusione non si applica alle estensioni di garanzia "Spese relative a un procedimento penale o un'indagine per omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (salute e sicurezza sul lavoro)" e "Spese per lesioni fisiche e danni ai beni".
- INQUINAMENTO.** L'esclusione non si applica all'estensione di garanzia "Spese della Società per inquinamento".



Per maggiore chiarezza, ai fini dell'applicabilità delle esclusioni per la società della presente Copertura Responsabilità civile della Società, gli atti, presunti o effettivi, e le decisioni di qualsiasi *Persona assicurata* equivalgono ad atti, presunti o effettivi, e decisioni della società.

Art. 2.9 Franchigia



L'assicurazione opera con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ogni *sinistro contro la società*.



Esempio di applicazione della franchigia

In relazione a un *sinistro contro la società*, si accerta che la *perdita* è pari a Euro 1.000.000, a fronte di una *franchigia di polizza* pari a Euro 15.000.

REVO paga a favore dell'Assicurato un *indennizzo* pari a Euro 985.000.

Se la *perdita* fosse stata pari a Euro 10.000, REVO non avrebbe pagato nessun *indennizzo*.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo "Come è prestata l'assicurazione" della "Copertura Responsabilità civile del Management" si applicano alla presente "Copertura Responsabilità civile della Società", salvo quanto espressamente previsto dai seguenti articoli.

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made".

Le condizioni relative ai sinistri contro la Persona assicurata si applicano ai sinistri contro la società, ma non alle indagini.

Art. 2.10 Estensione territoriale

L'assicurazione opera solo per i sinistri contro la società avanzati nell'Unione Europea, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'assicurazione o le norme di legge vigenti nella giurisdizione, nella quale il *sinistro contro la società* è stato avanzato, impediscono a REVO di prestare l'*indennizzo*.

Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro



La Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro è acquistabile solo in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Soggetti assicurati

REVO presta le garanzie della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro in favore della società.
La società è assicurata se in *polizza* è indicata la rispettiva garanzia ed è corrisposto il relativo *premio*.

Art. 3.2 Oggetto dell'assicurazione

REVO tiene indenne la società per la *perdita* derivante da un *sinistro di lavoro contro la società* causato in modo involontario dalla società stessa.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ogni *sinistro di lavoro contro la società*, fino alla concorrenza del *sottolimit* indicato in *polizza* per *sinistro contro la società* e per *periodo di assicurazione*.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle *franchigie* e *sottolimiti* indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza*.

REVO rimborsa la società per i compensi, i costi e le spese sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), previo consenso scritto e dopo averne verificato e confermato la congruità anche a consuntivo.

Sono esclusi gli stipendi, gli straordinari, gli emolumenti e le retribuzioni di qualsiasi *Persona assicurata* e le spese generali della società.

Le estensioni di garanzia "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)" e "Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione" e la garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)", se acquistata, per la "Copertura Responsabilità del Management", valgono anche per i *sinistri di lavoro contro la società* e per gli *atti dannosi sul lavoro della Società*, ma non si applicano alle *indagini*.

Art. 3.3 Azioni in caso di demansionamento e licenziamento

A parziale deroga della lettera j) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", REVO tiene indenne la società per la perdita che deriva da un sinistro di lavoro contro la società conseguente a:

- demansionamento illegittimo;
- licenziamenti dichiarati illegittimi.

L'estensione si applica solo se una sentenza di condanna obbliga la società al pagamento dell'indennità risarcitoria.

In tal caso, REVO paga una somma pari a:

- 3 mensilità di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori;
- 3 mensilità di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Jobs Act (D. Lgs. 23/2015);
- 2 mensilità di quelle previste a titolo di indennità ai sensi dell'art. 8 della Legge 604/1966.

Art. 3.4 Spese di emergenza

Se non è possibile ottenere il consenso scritto di REVO prima di sostenere i compensi, i costi e le spese coperti dall'assicurazione, per comprovate ragioni di emergenza, REVO presta tale consenso in modo retroattivo.

Resta fermo il diritto di REVO di verificare la congruità degli importi sostenuti.

Art. 3.5 Spese di tutela della reputazione

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per avvalersi di:

- consulenza di terzi esperti in pubbliche relazioni; o
- una società specializzata in gestione della crisi ("crisis management"); o
- uno studio legale

per mitigare i danni alla reputazione derivati da un sinistro contro la società coperto dall'assicurazione.



Ad esempio, sono incluse le spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione o per dare pubblicità dell'esito di un giudizio definitivo.

Art. 3.6 Spese di consulenza legale preliminare

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese sostenuti per la consulenza di un legale in merito alla posizione della società in relazione a:

- una circostanza che si verifica nel corso del periodo di assicurazione e che potrebbe generare un sinistro di lavoro contro la società;
- le azioni necessarie a prevenire o a mitigare il rischio per evitare che si verifica il sinistro.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.7 Rischi esclusi dall'assicurazione



Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle Norme comuni, alla Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro si applicano anche le seguenti esclusioni:

- DIRITTI SINDACALI**
effettive o asserite violazioni delle responsabilità, obblighi e doveri previsti da qualsiasi norma, anche di matrice giurisprudenziale, relativi a diritti sindacali od altre attività collettive, o l'applicazione dei contratti collettivi.
- LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITÀ**
licenziamenti collettivi o procedure di mobilità previste da qualsiasi norma federale, regionale, nazionale o internazionale, o da un orientamento giurisprudenziale, in materia.
Per licenziamento collettivo e messa in mobilità si intende, in Italia, quanto previsto dalla L. 223/1991 e successive modifiche.
- SEMINARI E PROGRAMMI AZIENDALI**
responsabilità o costi relativi a seminari, politiche o programmi aziendali con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connessi a un sinistro di lavoro contro la società, o i costi di reintegrazione di un dipendente.



Per maggiore chiarezza, gli atti, presunti o effettivi, e le decisioni delle Persone assicurate sono considerati come atti, presunti o effettivi, e decisioni della società.

Art. 3.8 Franchigia



L'assicurazione opera con l'applicazione della franchigia indicata in polizza per ogni sinistro di lavoro contro la società.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo "Come è prestata l'assicurazione" della "Copertura Responsabilità civile del Management" valgono anche per la "Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro", salvo quanto previsto nei seguenti articoli.

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made".

Le regole relative agli atti dannosi e ai sinistri contro la Persona assicurata si applicano in questa copertura agli atti dannosi sul lavoro e ai sinistri di lavoro contro la società, ma non alle indagini.

Art. 3.9 Estensione territoriale

L'assicurazione opera solo per i sinistri di lavoro contro la società avanzati nell'Unione Europea, salvo che la legge applicabile, ai sensi dell'assicurazione, o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il sinistro di lavoro contro la società è stato avanzato, impediscono a REVO di prestare l'indennizzo.

Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli



La Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli è acquistabile solo in abbinamento alla Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli sono prestate in favore della società. La società è assicurata solo se in polizza è indicata la rispettiva garanzia ed è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione

REVO tiene indenne la società della perdita derivante da un sinistro relativo a titoli per un atto dannoso commesso in modo involontario. L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata in polizza per ogni sinistro relativo a titoli e fino alla concorrenza del sottolimito indicato in polizza per sinistro relativo a titoli e per periodo di assicurazione.

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia operano con l'applicazione delle franchigie e i sottolimiti indicati in polizza, entro il massimale indicato in polizza.

REVO rimborsa alla società i compensi, i costi e le spese sostenute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per legali o consulenti in pubbliche relazioni), solo dopo avere dato il proprio consenso scritto e dopo avere confermato che gli importi sono corretti.

Sono esclusi gli stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Persona assicurata e le spese generali della società.

Le estensioni di garanzia "Società controllate nuove (entro il limite di acquisizione)" e "Società controllate o Società partecipate cessate o in trasformazione" e la garanzia aggiuntiva "Società controllate nuove (superamento limite di acquisizione)", se acquistata, della Copertura Responsabilità del Management si applicano qui ai medesimi termini ma con riferimento ai sinistri relativi a titoli, mentre non si applicano alle indagini.

Art. 4.3 Spese di emergenza

Se non è possibile ottenere il consenso scritto di REVO prima di sostenere compensi, costi e spese coperti dall'assicurazione, per comprovate ragioni di emergenza, REVO presta tale consenso in modo retroattivo.

Resta fermo il diritto di REVO di verificare la congruità degli importi sostenuti.

Art. 4.4 Spese per l'azione sociale di responsabilità del socio

In caso di accoglimento dell'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci della società contro le Persone assicurate (in Italia, ad esempio, ai sensi dell'art. 2393 bis comma 5 del Codice Civile, c.d. *derivative action*), se il sinistro relativo a titoli è coperto dall'assicurazione, REVO tiene indenne la società per i costi che questa deve rimborsare ai soci per le spese legali sostenute con esclusivo riferimento a tale azione di responsabilità.

Art. 4.5 Spese in materia di legislazione internazionale sui titoli

REVO rimborsa i compensi, i costi e le spese che la società sostiene per ricevere l'assistenza legale necessaria nella propria giurisdizione di origine per interpretare e applicare le raccomandazioni ricevute da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a un sinistro relativo a titoli avanzato in tale giurisdizione.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.6 Rischi esclusi dall'assicurazione



Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle "Norme Comuni", alla presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri su titoli si applica anche la seguente esclusione:

- a) **RISCHIO CYBER**
- a.1) accesso a, modifica o danneggiamento non autorizzato o illegale di qualunque computer, programma per computer, rete di computer o database su computer, compresi, a titolo esemplificativo, l'infezione di qualunque dei precedenti attraverso la trasmissione di virus, malware, spyware o qualunque altro codice per computer, fraudolento o non autorizzato che:
- modifica, altera, danneggia, distrugge, cancella, registra o trasmette informazioni;
 - infetta altri programmi per computer o dati su computer;
 - consuma risorse informatiche o in qualunque modo prenda il controllo del normale funzionamento di un sistema di elaborazione;
- a.2) attacco denial of service o ritardo, interruzione, blocco o guasto di qualunque computer o rete, servizio, hardware o software di comunicazione, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque sinistro relativo a titoli o per perdita di profitti od opportunità in conseguenza di tale denial of service, ritardo, interruzione, blocco o guasto;
- a.3) accesso, comunicazione, modifica, furto, raccolta, salvataggio, uso, diffusione o perdita non autorizzati o illegali di qualunque informazione aziendale riservata o di proprietà o di informazioni di identificazione personale così come definite da:
- qualunque legge, regolamento o normativa; o
 - la politica sulla privacy di una società;
- a.4) violazione di qualunque legge, regolamento o normativa sulla privacy o sulla sicurezza dei dati.

Con specifico riferimento ai rischi esclusi previsti all'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle "Norme comuni" ai fini della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, si applicano le seguenti modifiche:

- b) **STRUMENTI FINANZIARI.** Le esclusioni g.2) e g.3) non si applicano alla società in caso di acquisto della Copertura Responsabilità civile della Società relativa a titoli.



Per maggiore chiarezza, ai fini dell'applicabilità delle esclusioni per la società della presente Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, gli atti, presunti o effettivi, e le decisioni di qualsiasi Persona assicurata equivalgono ad atti, presunti o effettivi, e decisioni della società.

Art. 4.7 Franchigia



L'assicurazione opera con l'applicazione della franchigia indicata in polizza per ogni sinistro relativo a titoli.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo "Come è prestata l'assicurazione" della "Copertura Responsabilità civile del Management" si applicano alla presente "Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli", salvo quanto differentemente previsto dai seguenti articoli.

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made".

Le condizioni relative ai sinistri contro la Persona assicurata in questa copertura si applicano ai sinistri relativi a titoli, ma non alle indagini.

Art. 4.8 Estensione territoriale

L'assicurazione opera con esclusivo riferimento ai sinistri relativi a titoli avanzati in qualsiasi giurisdizione, come indicato in polizza, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'assicurazione o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il sinistro relativo a titoli è stato avanzato impediscano a REVO di prestare l'indennizzo.

Copertura Infedeltà del dipendente



La Copertura Infedeltà del dipendente è acquistabile solo in abbinamento della Copertura Responsabilità civile del Management.

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Soggetti assicurati

La Copertura Infedeltà del dipendente è prestata in favore della *società*.

La *società* è assicurata solo se in *polizza* è indicata la rispettiva garanzia ed è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 5.2 Oggetto dell'assicurazione

REVO tiene indenne la *società* della *perdita finanziaria da infedeltà* conseguente a una *infedeltà del dipendente*.

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ciascun *sinistro contro la società* e sino alla concorrenza del *sottolimito* indicato in *polizza* per *sinistro* e per *periodo di assicurazione*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 5.3 Rischi esclusi dall'assicurazione



Oltre a quanto escluso nell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture" delle "Norme Comuni", alla Copertura Infedeltà del dipendente si applicano anche le seguenti esclusioni:

- perdite finanziarie da infedeltà* note prima del *periodo di assicurazione* o manifestatesi dopo la scadenza del *periodo di assicurazione* o del *periodo di osservazione* se concesso;
- perdite finanziarie da infedeltà* riconducibili a *infedeltà del dipendente* posta in essere in collusione con una *Persona assicurata* o con qualsiasi socio che detenga direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale sociale della *società*;
- qualsiasi perdita indiretta o consequenziale di qualsiasi natura che risulta da una *perdita finanziaria da infedeltà*.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- perdite collegate agli utili (inclusi interessi e dividendi) non realizzati dalla *società* o da altre persone od organizzazioni;
- costi sostenuti dalla *società* per il ripristino e la modifica dei sistemi informatici della *società*;
- responsabilità civile verso terzi;
- costi, commissioni o spese sostenute dalla *società* e dalle *Persone assicurate* nell'esercizio dei diritti della *società* verso terzi responsabili.
- costi e spese sostenuti dalla *società* per la quantificazione della *perdita finanziaria da infedeltà* e le valutazioni di magazzino.

- perdite finanziarie da infedeltà* riconducibili ad atti di estorsione e rapina.

Art. 5.4 Franchigia



L'*assicurazione* opera con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza* per ogni *sinistro*.



Esempio di applicazione della franchigia

In relazione a un *Sinistro infedeltà*, si accerta che la *perdita* è pari a complessivi Euro 1.000.000, a fronte di una franchigia di *Polizza* pari a Euro 15.000.

La Compagnia paga in favore dell'*Assicurato* un *indennizzo* pari a Euro 985.000.

Qualora la *perdita* fosse stata pari a Euro 10.000, nessun *indennizzo* sarebbe stato dovuto dalla Compagnia.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Responsabilità civile del Management si applicano alla presente Copertura Infedeltà del Dipendente, salvo quanto diversamente previsto dai seguenti articoli.

L'*assicurazione* è prestata nella forma "loss discovery".

Le condizioni relative ai sinistri contro la *Persona assicurata* qui si applicano ai sinistri relativi alla *Infedeltà del Dipendente*, ma non alle indagini.

Art. 5.5 Estensione territoriale

L'assicurazione opera con esclusivo riferimento ai sinistri contro la società avanzati nell'Unione Europea, salvo che la legge applicabile ai sensi dell'assicurazione o le norme di legge vigenti nella giurisdizione nella quale il sinistro contro la Società è stato avanzato impediscano a REVO di pagare l'indennizzo.

Norme comuni

Norme valide per tutte le Coperture

Art. 6.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre REVO a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 6.2 Rischi esclusi da tutte le coperture



La polizza non copre i sinistri contro la Persona assicurata, le indagini e i compensi, i costi e le spese che hanno origine, che risultano direttamente o indirettamente da, o che comunque riguardano:

a) **CONDOTTE DOLOSE**

- a.1) qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un Assicurato senza averne diritto;
- a.2) qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un Assicurato;
- a.3) qualsiasi reato commesso da un Assicurato.

Queste esclusioni si applicano solo se la condotta dell'Assicurato è stata accertata con una sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo di natura equivalente, incluso un provvedimento di accertamento o sanzionatorio non più impugnabile. In questi casi, l'Assicurato deve restituire a REVO le eventuali somme anticipate.

b) **CONTROVERSIE PRECEDENTI E CIRCOSTANZE NOTE O DENUNCIATE SU DIVERSE ASSICURAZIONI**

- b.1) qualsiasi vertenza o altro procedimento iniziato o avviato prima della data di decorrenza dell'assicurazione.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo: un procedimento civile, penale, amministrativo o avviato da un'autorità amministrativa che coinvolge una società, una società partecipata o una Persona assicurata).

- b.2) una circostanza già conosciuta da una società, una società partecipata o una Persona assicurata prima della data di decorrenza dell'assicurazione;
- b.3) un atto dannoso o una serie di atti dannosi connessi a cui si riferisce un sinistro contro la Persona assicurata, un'indagine o una circostanza già denunciati a REVO o ad altri assicuratori in base a polizze scadute o in vigore alla data o prima della decorrenza della presente assicurazione.

c) **LESIONI FISICHE E DANNI AI BENI**

qualsiasi lesione fisica, malattia, sofferenza emotiva, morte di una persona, danneggiamento, deterioramento o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso di tale bene.

L'esclusione non si applica all'estensione di garanzia "Spese per omicidio colposo (salute e sicurezza sul lavoro)" e non si applica alle sofferenze mentali o emotive derivanti da un atto dannoso sul lavoro delle Persone assicurate.

d) **SANZIONI MULTE E AMMENDE**

qualsiasi somma dovuta per imposte e tasse, sanzioni, multe e ammende di ogni genere.

L'esclusione non si applica all'estensione di garanzia "Tasse e contributi previdenziali".

e) **TRUSTEE**

qualsiasi effettiva o presunta violazione di obblighi imposti dalla legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di benefit per i dipendenti.

f) **INQUINAMENTO**

qualsiasi disposizione o richiesta di:

- f.1) verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, neutralizzazione o valutazione degli effetti di sostanze inquinanti;
- f.2) riportare beni o risorse al loro stato originale.

L'esclusione non si applica all'estensione di garanzia "Spese della Persona assicurata per inquinamento".

g) **STRUMENTI FINANZIARI**

- g.1) la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus") o qualsiasi dichiarazione, informazione, notizia o dato in esso contenuto;
- g.2) un collocamento privato o un'offerta pubblica di titoli effettuati durante il periodo di assicurazione;

- g.3) qualsiasi violazione, reale o presunta, di leggi o regolamenti applicabili a società con titoli di debito o di capitale quotati o negoziati in mercati mobiliari, ovunque nel mondo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negli Stati Uniti d'America il Securities Act del 1933 e successive modifiche e il Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche e in Italia il D. Lgs. 58/1998 (TUF) e successive modifiche.
- h) **SERVIZI PROFESSIONALI**
qualsiasi somma da pagare che deriva dalla prestazione o mancata prestazione di servizi professionali o di consulenza a clienti o acquirenti dell'*Assicurato*.
- i) **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE**
qualsiasi responsabilità amministrativa per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici, e la responsabilità contabile in caso di colpa grave ai sensi dell'art. 3, comma 59 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), in relazione all'incarico della *Persona assicurata* presso la *società*.
La presente esclusione opera solo se la *società* è a partecipazione pubblica.
- j) **REMUNERAZIONI DI LAVORO**
qualsiasi emolumento, retribuzione, compenso relativi a periodi contrattuali o legali di preavviso, benefit, indennità contrattuali ed extracontrattuali, trattamenti di fine rapporto o trattamenti di fine mandato, e ogni altra remunerazione o obbligazione o contribuzione di natura fiscale o previdenziale, dovuto in base a rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione autonoma o a progetto.
- k) **RADIAZIONI**
l.1) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari;
l.2) sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
- l) **ATTI DI GUERRA O INVASIONE**
atti di guerra, invasione, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare e non, atti terroristici.
L'*assicurazione* non copre le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti da o riguardanti azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione degli eventi sopra indicati.

Si precisa che:

- al fine di stabilire l'applicabilità delle esclusioni sopra riportate, qualsiasi *atto dannoso* o condotta si imputa solo alla *Persona assicurata* che lo ha compiuto.
- l'*assicurazione* non copre tutto ciò che non è assicurabile ai sensi della legge della giurisdizione interessata o nella quale si avanza il *sinistro contro la Persona assicurata* o si avvia l'*indagine*.

Tutti i rischi esclusi valgono anche per la *società*, in relazione ai *sinistri di lavoro contro la società*.

Norme valide per l'assicurazione

Art. 7.1 Quando si attiva l'assicurazione



L'*assicurazione* si attiva dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, se il *premio* o la prima rata di *premio* è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di REVO al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 7.2 Quanto dura l'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito.

Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 7.3 Quando e come si paga il premio

Il *Contraente* paga il *premio* presso l'*Intermediario* che distribuisce la *polizza* oppure a REVO.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 7.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*.

Assicurazione con tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione con tacito rinnovo*, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. "Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto" delle presenti "Norme comuni".

Facoltà di disdetta alla scadenza



Il *Contraente* e REVO possono recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La disdetta può essere esercitata inviando una lettera raccomandata A/R o una PEC. REVO deve ricevere la comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza della *polizza*.

Assicurazione senza tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione senza tacito rinnovo*, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

In caso di acquisto della Copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli, l'*assicurazione* è stipulata senza tacito rinnovo.

Art. 7.5 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto

REVO determina il *premio*, totalmente o in parte, sulla base di parametri di rischio variabili, tra cui le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura del *Contraente*.



Prima della scadenza del *periodo di assicurazione* o della minor durata dell'*assicurazione* REVO può:

- acquisire automaticamente le informazioni finanziarie mediante l'interrogazione telematica di banche dati per il tramite di società private specializzate;
- richiedere al *Contraente* le informazioni finanziarie che ha l'obbligo di fornirle nei tempi richiesti.

Fermo restando quanto sopra, il *Contraente* deve dare immediata comunicazione a REVO dei seguenti eventi:

- i. eventuali notifiche di *circostanze o richieste di risarcimento* avanzate nei suoi confronti;
- ii. il patrimonio netto del *Contraente* diviene negativo;
- iii. il *Contraente* diviene quotato in borsa;
- iv. il *Contraente* è interessato da una *trasformazione societaria*;
- v. il fatturato dell'ultimo bilancio depositato (del *Contraente* o, se consolida, consolidato) è incrementato del 40% rispetto all'ultimo dichiarato.

In tali casi, il tacito rinnovo si interrompe e, per l'effetto, l'*assicurazione* cessa alla naturale scadenza. REVO può proporre il rinnovo dell'*assicurazione* a differenti condizioni di garanzia e di *premio*.

Se il *Contraente* non comunica nei tempi definiti gli eventi di cui sopra, in caso di successivo *sinistro* o *indagine*, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'*indennizzo* previsto dalla presente *assicurazione*.

Art. 7.6 Trasformazione societaria



Se durante il *periodo di assicurazione* si verifica una *trasformazione societaria*:

- i. il *Contraente* ha l'obbligo di informarne per iscritto REVO entro 30 giorni dalla data di efficacia della *trasformazione societaria*, fornendo tutte le informazioni che verranno richieste;
- ii. la copertura garantita dall'*assicurazione* continua ad operare sino a scadenza del *periodo di assicurazione* ma esclusivamente per *sinistri* e *indagini* relativi ad *atti dannosi* e *atti dannosi sul lavoro della società* commessi prima della data di efficacia della *trasformazione societaria*;
- iii. l'*assicurazione* si intende cessata in automatico alla scadenza del *periodo di assicurazione* durante il quale si è verificata la *trasformazione societaria*, anche se è previsto il tacito rinnovo.

Art. 7.7 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta l'*assicurazione* in base al rischio dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.



Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).



Esempio

Una delle *società controllate*, nel semestre precedente alla stipula della *polizza*, ha presentato una domanda di ammissione a una procedura concorsuale (ad esempio un concordato preventivo governato, *ratione temporis*, dalla Legge Fallimentare): tale domanda è stata rigettata dal Tribunale adito.

Tale fatto può costituire una circostanza di rischio che deve essere dichiarata e rappresentata a REVO al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Art. 7.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, REVO riduce il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 7.9 Aggravamento del rischio



Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da REVO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso di REVO dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 7.11 Come comunicare con REVO

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono provvedere a tutte le loro comunicazioni mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* che ha distribuito la *polizza* o a REVO.

Art. 7.12 Assicurazioni presso altri assicuratori



Il *Contraente* deve dichiarare a REVO l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se esistono altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio coperto dalla presente *assicurazione*, quest'ultima opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 7.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 7.14 Foro competente



In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;
- foro di Milano.

Art. 7.15 Norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Responsabilità civile del Management

Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società

Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri di lavoro

Norme relative alla copertura Responsabilità civile della Società per sinistri relativi a titoli

Norme relative alla copertura Infedeltà del dipendente

Art. 8.1 Quali obblighi ha l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro



Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta all'*Intermediario* che ha distribuito la polizza o a REVO. La comunicazione deve avvenire il prima possibile e comunque non oltre 45 giorni da quando ha avuto, conoscenza per la prima volta:

- della ricezione di un *sinistro*;
- dell'avvio di una *indagine*;
- di una *circostanza*

durante il *periodo di assicurazione* o durante il *periodo di garanzia postuma* (se concesso).

La denuncia del *sinistro*, dell'*indagine* o della *circostanza* deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

- se all'*Intermediario*: agli indirizzi indicati nella copertina di polizza;
- se a REVO: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; PEC sinistri.re@pec.revoinsurance.com.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia del *sinistro*, dell'*indagine* o della *circostanza* deve contenere:

- dettagliate informazioni sugli eventi;
- nome della controparte;
- natura dell'atto dannoso o dell'atto dannoso sul lavoro della società commesso, o che si presume sia stato commesso;
- quantificazione indicativa della perdita.

Se il *Contraente* si trova nell'impossibilità di denunciare un *sinistro*, un'*indagine* o una *circostanza* entro il termine sopra indicato perché, ad esempio, vietato da un'*autorità amministrativa* per legge o in forza di un accordo di riservatezza, è consentito procedere con la denuncia:

- entro 30 giorni dal venire meno dell'obbligo di riservatezza, a condizione di fornire evidenza di tale obbligo; e
- comunque, entro il termine massimo di 24 mesi dalla scadenza del *periodo di assicurazione*.

In caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, il *Contraente* deve inoltre darne avviso a ciascuno degli assicuratori stessi.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono inoltre:

- dimostrare a REVO l'evento assicurato, adottare le misure possibili per minimizzarne gli effetti, fare quanto possibile per stabilire la causa e l'entità del danno, rispettando le eventuali raccomandazioni fornite da REVO o dai legali e periti dalla stessa incaricati e, comunque, cooperando nell'investigazione, difesa e gestione di un *sinistro*;
- astenersi dall'ammettere o confessare qualsiasi responsabilità, dal concordare l'ammontare dei danni risarcibili oppure dal sostenere costi e spese senza il consenso scritto di REVO;
- astenersi dal pregiudicare la posizione di REVO o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, anche ai sensi degli artt. 1914 e 1916 del Codice Civile.

Art. 8.2 Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa



Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono astenersi da:

- i. denunciare un *sinistro* falso o fraudolento;
- ii. rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione della potenziale *perdita*;
- iii. dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- iv. presentare documenti falsi;
- v. occultare prove;
- vi. agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- la perdita totale del diritto all'*indennizzo*;
- la facoltà per REVO di risolvere il contratto di assicurazione ex art. 1456 del Codice Civile, senza restituire il *premio*.

In caso di inadempimento del *Contraente* o dell'*Assicurato* alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto di REVO alla restituzione degli *indennizzi* eventualmente già corrisposti.

Art. 8.3 Scelta del legale e del perito

REVO deve approvare in via preventiva il legale e, se del caso, il perito scelto dall'Assicurato per la gestione e la difesa del sinistro o dell'indagine e non può rifiutare l'approvazione senza un valido motivo.

Se non c'è preventivo consenso, REVO può non riconoscere all'Assicurato, in tutto o in parte, il rimborso di costi e spese.

Art. 8.4 Gestione della difesa

L'Assicurato ha il diritto e il dovere di difendersi in relazione a ogni sinistro o indagine denunciati ai sensi dell'assicurazione.

REVO ha il diritto di unirsi all'Assicurato nella difesa.

Se sussiste un conflitto di interessi tra le Persone assicurate e la società, REVO deve concedere il consenso alla nomina di una rappresentanza legale separata.

Se si formula un sinistro contro una Persona assicurata dalla società o dalla società partecipata, REVO può decidere di assumere la difesa.

Tale diritto non viene esercitato se dal sinistro deriva:

- una chiamata di terzo in regresso o in garanzia, se il sinistro deriva direttamente da un altro sinistro che sarebbe altrimenti coperto dall'assicurazione;
- un'azione di responsabilità del socio per conto della società o della società partecipata avanzata su iniziativa spontanea del socio, cioè senza la sollecitazione o partecipazione di una qualsiasi Persona assicurata, della società o della società partecipata;
- un'azione promossa da un liquidatore, curatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o altra carica equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione.

Art. 8.5 Copertura parziale del sinistro

REVO e l'Assicurato concordano in buona fede quale parte del sinistro o dell'indagine è coperta e quale non è coperta dall'assicurazione, se un sinistro o una indagine

- non è coperto/a per intero dall'assicurazione oppure
- è avanzato/a contro più persone fisiche o giuridiche e queste non sono tutte assicurate.

Art. 8.6 Qual è il limite massimo di risarcimento

REVO non è tenuta a pagare una somma maggiore al massimale per sinistro e in aggregato per periodo di assicurazione, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 8.7 Quando e come è pagato l'indennizzo

REVO paga l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati, dopo che ha:

- verificato l'operatività dell'assicurazione;
- verificato la responsabilità dell'Assicurato;
- quantificato l'indennizzo

Art. 8.8 Surrogazione

Dopo aver pagato l'indennizzo, REVO è surrogata, fino all'ammontare dell'indennizzo stesso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato deve cooperare e fare tutto ciò che è necessario per aiutare REVO a esercitare tali diritti e rimedi.

Art. 8.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se il Contraente o l'Assicurato ha stipulato più assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza lo stesso deve richiedere a ciascun assicuratore il risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato in autonomia, solo se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.